

**Comune di Rimini**Direzione Generale  
Settore Governo del Territorioindirizzo - 47900 Rimini  
tel. 0541 704873 - fax 0541 704811  
www.comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Rimini  
[ordine.rimini@ingpec.eu](mailto:ordine.rimini@ingpec.eu)

All' Ordine degli Architetti della Provincia di  
Rimini  
[oappc.rimini@archiworldpec.it](mailto:oappc.rimini@archiworldpec.it)

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini  
[collegio.rimini@geopec.it](mailto:collegio.rimini@geopec.it)

All' Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna  
[oger@pec.geologiemiariomagna.it](mailto:oger@pec.geologiemiariomagna.it)

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali  
Laureati  
[collegiodirimini@pec.cnpi.it](mailto:collegiodirimini@pec.cnpi.it)

Alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna  
[protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it)

Al personale del Settore Governo del Territorio

e, pc, all' Assessore alla Mobilità, Programmazione e  
gestione del Territorio  
Dott.ssa Roberta Frisoni

Oggetto: controllo di merito su *“istanze per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità”* a seguito di presentazione di titoli edilizi in sanatoria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004 – Disposizione di servizio.

Vista la legge Regionale n. 15/2013, denominata *“Semplificazione della disciplina edilizia”* e ss.mm.ii;

Considerato che ai sensi dell'art. 23 comma 1 L.R. 15/13, successivamente alla concessione di un procedimento di accertamento di conformità edilizia non è obbligatoria la presentazione della SCEA;

Visto l'atto di coordinamento sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controlli e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 15/13, approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con delibera n. 76 del 27/01/2014, secondo cui la Regione Emilia Romagna ha esplicitato che "*le istanze per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità*" (ora Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità – SCEA), **a seguito della presentazione di titoli edilizi in sanatoria** ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004, devono essere necessariamente inserite nel controllo a campione e perciò sottoposte a controllo di merito (punto 4.3 lett. b);

Considerato che i titoli edilizi in sanatoria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/04, possono contemplare opere conformative ai sensi del comma 2 bis per il conseguimento della conformità edilizia richiesta, le quali non sono da considerare opere in progetto soggette a comunicazione di fine lavori;

Dato atto che, non essendo obbligatoria la presentazione di SCEA dopo l'accertamento di conformità edilizia, qualora la parte ponga in essere ulteriori opere, il procedimento di SCEA depositato successivamente alla pratica in progetto deve seguire i criteri ordinari previsti dalla DGR 76/2014 per la verifica di merito.

Viste la Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 02/10/2013 e la successiva Disposizione del Dirigente Settore Sportello Unico per l'Edilizia prot. n. 144024 del 01/08/2014 afferenti alla determinazione dei criteri da adottare nei sorteggi delle istanze di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità da sottoporre a controllo di merito;

Visti i verbali di sorteggio relativi alle SCEA, dai quali emerge che, allo stato attuale, sono soggette a controllo di merito, anche le segnalazioni conseguenti alla conclusione di lavori in progetto successivi o contestuali a titoli abilitativi in accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/04;

Premesso quanto sopra

### **SI DISPONE**

- 1) che i titoli abilitativi in accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/04, anche con opere conformative, non sono soggetti alla comunicazione di fine lavori nella presentazione di eventuale pratica SCEA, che rimane facoltativa, e se presentata è soggetta alla verifica di merito ai sensi del paragrafo 4.3, lett. b) della D.G.R. 76/2014;
- 2) che a seguito di opere in progetto legittimate da un titolo abilitativo o CILA, depositato successivamente o contestualmente alla pratica in sanatoria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/04, la presentazione della pratica SCEA verrà trattata secondo i criteri ordinari fissati dalla DGR 76/2014 e dalle disposizioni comunali di seguito indicate;
- 3) di dare atto che per i sorteggi delle istanze da sottoporre a controllo di merito ed i relativi sopralluoghi rimangono valide le disposizioni di cui a Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 02/10/2013 e successiva disposizione prot. n. 144024 del 01/08/2014.

Resta inteso che qualora venga depositata un'unica SCEA relativa sia ad unità immobiliari che abbiano subito variazioni a seguito di titolo abilitativo per opere in progetto, sia ad unità immobiliari per il quale l'ultimo titolo presentato sia una sanatoria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/04, prevarranno le disposizioni in merito a quest'ultima casistica e la pratica sarà necessariamente inserita nel controllo a campione e perciò sottoposta a controllo di merito (punto 4.3 lett. B dalla DGR 76/2014).

Protocollo N.0361384/2023 del 18/10/2023

'Class. ' 010.001008

Firmatario: Carlo Mario Piacquadio

Documento Principale

Della presente disposizione si provvederà a dare pubblicità sul sito web dell'Ente, chiedendo comunque agli Ordini e Collegi in indirizzo di divulgarlo ai propri iscritti.

IL DIRIGENTE

del Settore Governo del Territorio

Ing Carlo Mario Piacquadio